

DETERMINA A CONTRARRE n. 35/2021



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE DI YANGON

IL TITOLARE DI SEDE

VISTA la Legge n.125 dell'11.08.2014 ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che all'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e di bilancio;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22.07.2015, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del "Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero", in particolare l'art. 21 che dispone l'applicazione della versione più aggiornata delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera dell'Agenzia Italiana

per la cooperazione allo sviluppo risultati stazione appaltante, fermi restando gli articoli 4, 5, 6 e 8 nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Regolamento MAECI;

VISTA la Delibera del Comitato Congiunto n. 67 del 10.07.2019, con il quale è stato conferito a Walter Zucconi l'incarico di Direttore della Sede di Yangon dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo ("AICSY");

PRESO ATTO che all'interno dell'Iniziativa AID 11758 "FONDO UNICO per l'assistenza tecnica ai partner locali (MY-CTAF)" approvata con Delibera n. 87 del 30-11-2018 e rifinanziata con Delibera n. 74 del 5-11-2019, Delibera n.78 del 21.11.2019 (riallocazione fondi esperti), Delibera n. 27 del 5.05.2020 (riallocazione fondo esperti) e Delibera n. 43 del 24.06.2020, si prevedono fondi di gestione da destinarsi a consulenze esterne, anche per servizi di supporto al personale in servizio presso AICS Yangon e finalizzate ad assicurare la corretta realizzazione, gestione e monitoraggio delle attività di competenza e sotto la responsabilità della Sede, nel rispetto delle condizioni di sicurezza richieste dal contesto di riferimento;

VISTI gli eventi successivi al 1 Febbraio 2021 che hanno radicalmente mutato il contesto di riferimento del Myanmar e quindi le condizioni di sicurezza del Paese, con la conseguente necessità di questa Sede di provvedere con ogni urgenza ad assicurare al personale in servizio presso la stessa standard di sicurezza adeguati, così come di garantire l'operatività minima dell'Ufficio alla luce delle nuove condizioni esterne;

TENUTO CONTO delle istruzioni puntualmente diramate, in conseguenza ai fatti surriferiti, dall'Ambasciata d'Italia a Yangon, dal MAECI e dalla Sede centrale AICS;

VISTO il messaggio Email del Capo Missione del 15.03.2021, con cui si esprime parere favorevole alla bozza di Piano di Sicurezza redatto da AICS Yangon, preliminarmente al suo invio ad AICS Roma per approvazione definitiva alla sua attuazione;

VISTO il Messaggio AICS n. (Int.).0008828.31-03-2021 con cui la Sede centrale autorizzava l'implementazione del Piano di Sicurezza redatto dal AICS Yangon e trasmesso con Messaggio AICSY n. (U).0088111.26-03-2021, che include servizi specifici di sicurezza da affidare con urgenza ad una società specializzata esterna. Con detto Messaggio di autorizza la Sede ad impegnare i fondi necessari per detti servizi a valere sull'Iniziativa AID 11758, approvando contestualmente Variazione non Onerosa (VNO) al Piano Operativo Generale (POG) della stessa;

CONSIDERATO che AICS Yangon ha necessità di affidare con urgenza ad un'organizzazione specializzata in servizi di sicurezza, con comprovata esperienza nel settore, nel paese di riferimento nonché con partner istituzionali assimilabili ad AICS (Rappresentanze Diplomatiche, Agenzie Bilaterali di Cooperazione, Nazioni Unite) Perogazione di servizi di sicurezza che permettano alla stessa di affrontare la situazione emergenziale contingente del Myanmar;

CONSIDERATO che tale necessità è in linea con gli obiettivi e con le attività previste da all'interno dell'Iniziativa AID 11758. "FONDO UNICO per l'assistenza tecnica ai partner locali (MY-CTAF)" e con la VNO al POG approvata da AICS con Messaggio AICS n. (Int.).0008828.31-03-2021;

CONSIDERATO che, in ragione della situazione emergenziale contingente del Myanmar, si rende necessario procedere con urgenza all'affidamento di servizi di sicurezza ad un operatore economico specializzato; ("PAppalto");

CONSIDERATO che per la specificità del servizio da svolgere risulta più conveniente affidare l'Perogazione dello stesso ad una società che opera in Myanmar e che abbia già collaborato con AICSY e con istituzioni assimilabili ad essa, risultando necessaria una *expertise* specifica riferibile alla conoscenza del settore e del Paese;

CONSIDERATO che sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato locale di riferimento che emergono dal complesso degli elementi disponibili in loco, il valore stimato dell'appalto ammonta ad un valore totale massimo di EURO 60.000,00, al netto delle imposte indirette, a valere sull'iniziativa AID 11758;

PRESO ATTO che in condizioni normali, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire il punto 3.3.2 delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) prevede che il contraente possa essere selezionato mediante *Simplified procedure* (“*Contracts worth under EUR 300 000 may be awarded either under the framework contract procedure laid down in framework contracts (see Section 3.5.1.) or under a simplified procedure (see Section 3.5.2.) involving at least three candidates*”);

CONSIDERATO che allo stato attuale e tenuto in conto l'oggetto dell'appalto, si configurano ragioni di estrema urgenza connesse allo stato di crisi contingente del Myanmar determinato dagli eventi successivi al 1 Febbraio u.s.;

CONSIDERATO che in virtù dell'estrema urgenza con cui si rende necessario procedere all'appalto in oggetto, determinato da fattori esterni non imputabili a questa stazione appaltante, ovvero lo stato di crisi contingente del Myanmar determinato dagli eventi successivi al 1 Febbraio u.s., gli articoli 2.6.8 e 3.3.5.1 lettera c) delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) prevedono che il contraente possa essere selezionato mediante *negotiated procedure* (“*3.3.5.1 (c) for reasons of extreme urgency brought about by unforeseeable events, it is impossible to comply with the applicable time limits and where the justification of such extreme urgency is not attributable to the contracting authority.*”);

PRESO ATTO di quanto stabilito al punto punto 2.6.8 delle PRAG con riferimento alla procedura formale a cui si rende necessario dare seguito, ovvero: “*The tender dossier, to be drafted and approved by the contracting authority for negotiated procedure before starting negotiations, shall include at least the invitation letter, contract notice with the selection and award criteria, ITT, the standard draft contract and the relevant annexes and the terms of reference/technical specifications. For negotiated procedures the templates of the simplified procedure, with the exception of the contract and its annexes which should be the ones for the restricted or open procedure, can be used and adapted on a case by case basis. The invitation letter shall specify that it is a negotiated procedure, indicate the deadline to receive the offer (to be determined on a case-by-case basis) and outline the process. There is no minimum time limit for receiving tenders in negotiated procedures, but tenderers should be given reasonable time to prepare good tenders, especially taking particular account of the complexity of the contract*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 2.6.8 delle PRAG, considerato lo stato di crisi contingente, non si rende necessario per la Stazione Appaltante nominare un Comitato di valutazione (“*In the case of negotiated procedures, [...], appointing an evaluation committee might not be deemed necessary in the following cases: - extreme urgency not attributable to the contracting authority; - crisis situation*”);

PRESO ATTO che l'operatore economico locale EXERA risulta essere in possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto e che lo stesso presta già servizi di sicurezza analoghi in Myanmar a beneficio di Rappresentanze Diplomatiche, Agenzie Bilaterali di Cooperazione, Nazioni Unite e altri organismi assimilabili all'AICS di Yangon;

PRESO ATTO che l'operatore economico EXERA ha presentato richiesta di iscrizione nell'Albo dei fornitori della Sede AICS di Yangon prot n. I.0016087.08-12-2020, ed è stato validamente iscritto in detto Albo con Determina prot. n. (Int).0018008.29-12-2020;

TENUTO CONTO che l'operatore economico EXERA ha già validamente sottoscritto con la Sede AICS di Yangon il contratto prot. n. (I).0000256.07-01-2021 per servizi di guardiania a valere sui fondi destinati al funzionamento della Sede (CAP 2171 “Funzionamento”) con riferimento al bilancio d'esercizio 2021;

VERIFICATO che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate all'interno dell'Iniziativa AID 11758. "FONDO UNICO per l'assistenza tecnica ai partner locali (MY-CTAF)";

DETERMINA

1. l'avvio di una procedura per acquisire con urgenza servizi di sicurezza per l'AICS di Yangon da un operatore economico specializzato con riferimento alle procedure PRAG – (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide). Si determina l'avvio della procedura di stipula di un contratto di servizi mediante procedura "negotiated procedure" ai sensi dei punti 2.6.8 e 3.3.5.1 lettera c) delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) secondo il criterio dell'offerta con miglior rapporto qualità-prezzo;
2. l'invio all'operatore economico EXERA dell'"Invitation to tender" e dei relativi documenti di gara. L'operatore economico da invitare è stato selezionato sulla base di: a) ricerche di mercato b) prestatori di servizi presenti nell'Albo fornitori della Sede la cui performance sia stata valutata positivamente con riferimento all'erogazione di servizi della medesima tipologia;
3. in rapporto all'oggetto del contratto e della complessità dello stesso, è fissato un termine flessibile dall'invio dell'"Invitation to tender" per la presentazione dell'Offerta, tenute in conto le attività negoziali che potrebbero rendersi necessarie;
4. Il summenzionato servizio avrà durata indicativa di n. 9 mesi a decorrere dalla firma del contratto di servizi da parte di entrambe le parti fino al 31.12.2021;
5. Il relativo importo di spesa è pari ad un massimo di Euro 60.000,00 al netto delle imposte indirette. Tale importo graverà sul budget assegnato in loco per dell'Iniziativa AID 11758. "FONDO UNICO per l'assistenza tecnica ai partner locali (MY-CTAF)" per un massimo di Euro 60.000,00, al netto delle imposte indirette;
6. La diretta valutazione delle offerte, senza nomina di un Comitato di Valutazione, ai sensi del punto 2.6.8 delle PRAG;
7. l'incarico di R.U.P., ai sensi dell'art 31 del Codice degli Appalti e dell'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 192/ 2017, è affidato al Titolare della sede estera AICS Yangon, Ing. Walter Zucconi.

Yangon, 6 Aprile 2021



Il Titolare di Sede
Walter Zucconi